



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

19



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Legge 6 maggio 2015, n. 55

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi

Art. 1

1. Al secondo capoverso della lettera *b*), del numero 2), dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 2

1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Riacquisto dello status libertatis e trascrizione del matrimonio canonico. Alcune riflessioni a margine della Legge 6 maggio 2015, n. 55

RAFFAELE SANTORO

1. *L'autonomia degli effetti civili nel sistema matrimoniale concordatario e i riflessi delle innovazioni introdotte con la Legge 6 maggio 2015, n. 55*

La semplificazione del processo di scioglimento del matrimonio civile e cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico, realizzata con la Legge 6 maggio 2015, n. 55 - *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*, sollecita a riflettere sui rapporti tra ordinamento canonico e ordinamento civile con particolare riferimento al riacquisto dello *status libertatis* necessario per la trascrizione dell'eventuale successivo matrimonio canonico.

Con questo intervento legislativo è stato sancito che:

a) in caso di separazione giudiziale il termine è ridotto da 3 anni a 12 mesi, inteso quale durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette di presentare la domanda di divorzio, il quale decorre sempre dalla comparizione dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 1);

b) in caso di separazione consensuale, nonché di trasformazione da giudiziale in consensuale, il suddetto termine è ridotto a 6 mesi e decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 1);

c) circa lo scioglimento della comunione legale è stato anticipato lo scioglimento della comunione legale, in quanto, in caso di separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, mentre in caso di separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato (art. 2).

È stato inoltre sancito che le disposizioni di questa legge si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa (art. 3).

Tale innovazione legislativa probabilmente renderà sempre meno frequente il ricorso al procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica per il riacquisto dello stato di libero, al di fuori di quei casi in cui siano coinvolti interessi economici legati alla possibile applicazione del regime patrimoniale previsto per il Patrimonio putativo negli artt. 128 ss. c.c.¹.

¹ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 264-265.

Nella medesima scia si è posto anche l'ordinamento canonico², nel quale, attraverso l'istituzione di una Commissione speciale di studio per la riforma del processo matrimoniale canonico da parte di Papa Francesco il 27 agosto 2014, è stata avviata una attenta riflessione per «semplificarne la procedura, rendendola più snella e salvaguardando il principio di indissolubilità del matrimonio»³. I lavori della Commissione speciale sono stati trasfusi nelle Lettere apostoliche *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors* del 15 agosto 2015, con le quali Papa Francesco ha riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.

Anche in questo rinnovato contesto, continuano a permanere numerose questioni inerenti la trascrizione del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, nonostante siano trascorsi trent'anni dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121 - *Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*⁴.

L'origine di questo *status quo* è rinvenibile nella mancata attuazione del relativo art. 8⁵, diversamente da quanto avvenne per l'art. 34 del Concordato lateranense con la legge 27 maggio 1929, n. 847 - *Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio*⁶. A ciò si aggiunge la fisiologica complessità del sistema matrimoniale concordatario, articolandosi in un reticolato di norme dalla natura eterogenea (statuali e canoniche)⁷ che trovano un punto di intersezione nell'unità dell'esperienza che scaturisce dalla duplice qualificazione dei fedeli, in quanto contemporaneamente membri dello Stato e della Chiesa cattolica⁸.

All'interno di questo complesso regime giuridico, il matrimonio come atto è regolato dal diritto canonico, le cui norme disciplinano i vizi formali e genetici del vincolo matrimoniale⁹, mentre al diritto statale è riservata la disciplina del rapporto

² Cfr. LUIGI SABBARESE, *Celerità e semplicità nei processi matrimoniali. Quaestio semper urgens*, in AA.Vv., *Sistema matrimoniale canonico* in synodo, a cura di LUIGI SABBARESE, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015, pp. 11-17; MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Le proposte di snellimento dei processi matrimoniali nel recente sinodo*, *ivi*, pp. 61-85.

³ SALA STAMPA VATICANA, *Comunicato*, 20 settembre 2014, edito nel sito ufficiale della Santa Sede (www.vatican.va).

⁴ Cfr. OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, pp. 104-124.

⁵ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, *cit.*, pp. 264-265.

⁶ Cfr. ATTILIO NICORA, *Verifica dell'attuazione delle disposizioni concordatarie nel decennio 1984-1994*, in ID., *Comunione e corresponsabilità*, Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa Cattolica, Roma, 2004, p. 246.

⁷ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 127-128.

⁸ Cfr. MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda per la laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 169.

⁹ In merito, si rinvia a AA.Vv., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. 2, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003; AA.Vv., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. 3, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005; AA.Vv., *I vizi del consenso matrimoniale canonico*, a cura di RAFFAELE SANTORO, CLAUDIO MARRAS, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012; AA.Vv., *Manual de Derecho Matrimonial Canónico*, Colex, Madrid, 2002; MARCO CANONICO, *Il matrimonio canonico*, in AA.Vv.,

coniugale, che si sostanzia nell'insieme dei diritti e doveri reciproci che discendono dal matrimonio.

Del resto, essendo lo Stato e la Chiesa cattolica indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine (art. 7, com. 1, Cost.)¹⁰, il legislatore canonico ha sancito che il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso (can. 1059 *c.j.c.*)¹¹.

Di conseguenza, nel disciplinare il processo matrimoniale, il legislatore canonico ha sancito che le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico (can. 1671 § 1 *c.j.c.*) e che le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico (can. 1671 § 2 *c.j.c.*)¹². Queste norme, nel tracciare il confine tra i due ordinamenti, sono state sancite anche nell'art. 3 dell'Istruzione *Dignitas connubii* al fine di ribadire la competenza della Chiesa sul matrimonio dei cattolici¹³.

Sotto il profilo sistematico, la normativa pattizia non ha istituito un terzo tipo di matrimonio, interposto tra quello civile e quello canonico, avendo di fatto introdotto un punto di collegamento tra i due ordinamenti, al fine di riconoscere gli effetti civili al matrimonio canonico attraverso il procedimento di trascrizione nei registri dello stato civile¹⁴. Del resto, quanto solitamente per ragioni di sintesi viene indicato con il termine *matrimonio concordatario* è in realtà un *matrimonio canonico civilmente riconosciuto*¹⁵, poiché il vincolo religioso, già perfettamente costituito all'interno dell'ordinamento canonico, continua a conservare la propria

Elementi essenziali dell'ordinamento giuridico canonico, a cura di GIOVANNI BARBERINI, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 137-212; ANGELO D'AURIA, *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Aracne, Roma, 2007; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 2001; PAOLO MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Il Mulino, Bologna, 2014; LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto canonico*, Monduzzi, Bologna, 2006, pp. 101-232; PIERO PELLEGRINO, *Il consenso matrimoniale nel codice di diritto canonico latino*, Giappichelli, Torino, 1998; LUIGI SABBARESE, *Il matrimonio canonico nell'ordine della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2006; ENRICO VITALI, SALVATORE BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2003. Inoltre, circa la disciplina del matrimonio nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, si rinvia a DIMITRIOS SALACHAS, *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese Orientali*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2003.

¹⁰ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazioni*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 24-40.

¹¹ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, GERARDINA BONI, *Conoscere il diritto canonico*, Edizioni Studium, Roma, 2009, p. 133.

¹² Cfr. MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Edizioni Studium, Roma, 2006, pp. 601-602.

¹³ Cfr. PIETRO ANTONIO BONNET, *La competenza ecclesiale sul matrimonio dei cattolici (can. 1059 *c.j.c.*)*, in AA. VV., *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, a cura di ANNA TALAMANCA, MARCO VENTURA, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 47-87.

¹⁴ Cfr. RAFFAELE BALBI, *Il matrimonio religioso con effetti civili*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1-2.

¹⁵ Cfr. MARIO RICCA, *Le religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 151.

autonomia rispetto alla integrazione degli effetti civili¹⁶, quale atto ulteriore legato ad una presunta (trascrizione tempestiva) o espressa (trascrizione tardiva) manifestazione di volontà delle parti¹⁷.

È su questo secondo aspetto che incidono le innovazioni introdotte con la Legge 6 maggio 2015, n. 55, avendo previsto una più rapida modalità per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico.

2. *La sussistenza di un precedente vincolo matrimoniale valido agli effetti civili quale impedimento inderogabile alla trascrizione del matrimonio canonico*

Il Protocollo addizionale dell'Accordo di Villa Madama, nel punto 4 (lett. a), include nel novero degli impedimenti inderogabili alla trascrizione del matrimonio canonico la sussistenza tra gli sposi di un altro matrimonio valido agli effetti civili, posto a presidio del principio monogamico, la cui tutela è rafforzata dalla previsione del reato di bigamia (art. 556 c.p.)¹⁸.

Oltre al matrimonio civile contratto tra le parti, oppure da una di esse con una terza persona, rientra nel limite previsto da questa norma anche il matrimonio celebrato all'estero dal cittadino italiano secondo la legge del luogo (art. 115 c.c.), a condizione che sussistano i requisiti sostanziali circa lo stato e la capacità delle persone previsti dall'ordinamento italiano¹⁹. Difatti, in quest'ultimo caso, il matrimonio produce automaticamente i propri effetti, in quanto, diversamente dal regime concordatario interno, la trascrizione assume una funzione dichiarativa e non costitutiva degli effetti civili²⁰.

Ne consegue che deve essere dichiarata la nullità della trascrizione di un matrimonio canonico per violazione dell'impedimento di libertà di stato anche nell'ipotesi

¹⁶ Cfr. RAFFAELE SANTORO, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 64.

¹⁷ In merito, si rinvia a CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 369-374; PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 108-110; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 163-176; PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008; SARA DOMIANELLO, *I matrimoni "davanti a ministri di culto"*, in AA.VV., *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da PAOLO ZATTI, vol. 1/I, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 423-446; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 439-463; SANDRO GHERRO, MANLIO MIELE, *Corso di diritto ecclesiastico*, Cedam, Padova, 2006, pp. 75-93; MATTEO LUGLI, *Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico*, in AA.VV., *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di GIUSEPPE CASUSCELLI, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 241-258; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 25-89; MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 338-343; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 299-307; ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 371-384; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 159-168.

¹⁸ Cfr. FRANCESCO ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, vol. 1, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 466-471.

¹⁹ Cfr. GENNARO FRANCIOSI, RAFFAELE PICARO, *Matrimonio e filiazione*, Utet, Torino, 2000, p. 145.

²⁰ Cfr. PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*, cit., p. 97.

in cui si tratti di un matrimonio religioso celebrato tra due persone già unite da un valido matrimonio civile contratto all'estero e non trascritto in Italia²¹.

Diversamente, non assume alcun rilievo la presenza di un precedente matrimonio civile dichiarato nullo o sciolto e di un matrimonio canonico civilmente riconosciuto qualora siano cessati gli effetti civili, oppure sia dichiarato nullo con sentenza ecclesiastica resa efficace nella Repubblica italiana mediante il procedimento di delibazione²².

La trascrizione di un matrimonio canonico celebrato in presenza di tale impedimento non è mai ammessa e, di conseguenza, l'azione civile di nullità della trascrizione è imprescrittibile²³. È questa un'ipotesi di intrascrivibilità assoluta prevista espressamente dall'articolo 8 dell'Accordo di Villa Madama anche nel contesto della disciplina della trascrizione tardiva, laddove richiede che le parti debbano aver conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione²⁴.

La previsione di questo limite costituisce la logica conseguenza della retroattività degli effetti civili, la quale opera anche quando l'istanza di trascrizione del matrimonio canonico sia proposta dai coniugi all'ufficiale di stato civile oltre cinque giorni dalla celebrazione congiuntamente oppure da parte di uno di essi con la conoscenza e la non opposizione dell'altro, anche se, in questo caso, sono fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti dai terzi²⁵.

3. *La trascrizione del matrimonio canonico in caso di riacquisto dello status libertatis attraverso una sentenza di cessazione degli effetti civili*

L'autonomia del matrimonio canonico rispetto al riconoscimento degli effetti civili rende il procedimento di delibazione e quello di cessazione degli effetti civili due vie autonome e alternative per il riacquisto dello *status libertatis*, la cui scelta è affidata alla libertà delle parti.

Nel sistema matrimoniale concordatario, per la trascrizione del successivo matrimonio canonico, il venir meno dell'impedimento inderogabile che scaturisce dal precedente vincolo matrimoniale non deve dunque necessariamente avvenire mediante la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del precedente vincolo matrimoniale, essendo sufficiente la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico.

Dall'innesto degli effetti civili sul vincolo matrimoniale canonico consegue che sono da ritenere contrarie al dettato normativo alcune prassi, tra le quali il rifiuto da parte di alcuni ufficiali di stato civile di procedere alla trascrizione dell'atto di matrimonio canonico, qualora le parti, pur avendo ottenuto la pronuncia di una sen-

²¹ Cfr. Tribunale di Milano, sentenza 16 aprile 2007, n. 4499, citata in ANTONIO FUCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, cit., p. 216, scaricabile integralmente dal supporto informativo del medesimo volume.

²² In merito, *ex plurimis*, si rinvia a MARCO CANONICO, *L'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996.

²³ Cfr. MATTEO LUGLI, *Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico*, cit., p. 251.

²⁴ Cfr. RAFFAELE BALBI, *Il matrimonio religioso con effetti civili*, cit., pp. 38-39.

²⁵ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., p. 301.

tenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, abbiano riacquisito lo *status libertatis* in ambito civile mediante una sentenza di cessazione degli effetti civili e non attraverso la delibazione della sentenza canonica.

La Conferenza Episcopale Italia, per la tutela del vincolo matrimoniale, nel n. 44 del *Decreto generale sul matrimonio canonico*, ha previsto che, in caso di matrimonio solo canonico tra una persona canonicamente e civilmente libera e un'altra persona cattolica, già sposata civilmente e attualmente separata e in attesa di divorzio:

a) l'Ordinario del luogo può concedere l'autorizzazione solo in presenza di gravi ragioni e in circostanze eccezionali;

b) è necessario che il parroco esamini anzitutto che la persona che è in attesa di ottenere lo scioglimento del precedente matrimonio civile (oppure la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio canonico dichiarato nullo) abbia contratto doveri verso altre persone oppure verso i figli e se sia disposto a farlo (can. 1071 § 1, n. 3), oltre ad accertare la sincerità della richiesta del matrimonio, quale scelta unica e irrevocabile;

c) poiché il matrimonio canonico non potrà essere trascritto nei registri dello stato civile, il parroco, ottenuta la licenza dell'Ordinario del luogo, non proceda alla celebrazione del sacramento senza chiedere e ottenere dai nubendi l'impegno di regolarizzare non appena possibile la loro posizione matrimoniale agli effetti civili (punto 2)²⁶.

Inoltre, nella medesima norma del *Decreto generale sul matrimonio canonico*, si prevede anche che:

a) in presenza di una richiesta di matrimonio solo canonico da parte di persone religiosamente libere per effetto di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, l'Ordinario deve verificare con certezza che la sentenza canonica non possa essere resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla competente Corte d'Appello, oppure che si preveda fondatamente che la sentenza dichiarante l'esecutività giungerà in tempi eccessivamente lunghi e vi siano serie ragioni di urgenza pastorale;

b) diversamente, in caso di provvedimento di dispensa da un matrimonio rato e non consumato²⁷, essendo certo che il provvedimento di dispensa non viene ricono-

²⁶ Cfr. GENNARO FUSCO, CLAUDIO MARRAS, PAOLO PALUMBO, RAFFAELE SANTORO, *Commento giuridico-pastorale al decreto generale sul matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, pp. 104-106.

²⁷ In merito si rinvia a PIERO AMENTA, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008, pp. 113-182; ALESSANDRO BUCCI, *Dispensa "super rato" e non consumato. Evoluzione storica e problematica giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011; LINDA GHISONI, *Lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato: dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al Tribunale della Rota Romana*, in AA.Vv., *Lo scioglimento del matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2013, pp. 161-178; LUCIA GRAZIANO, *Il motu proprio "Quaerit semper" e la dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato*, in *Famiglia e Diritto*, 12, 2011, p. 1159-1166; JOAQUÍN LLOBELL, *Il m.p. "Quaerit semper" sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2012, pp. 1-52; ANDREA MIGLIAVACCA, *Procedimenti amministrativi per lo scioglimento del vincolo coniugale*, in AA.Vv., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Glossa, Milano, 1999, pp. 161-177; GIAN PAOLO MONTINI, *Il matrimonio inconsumato (can. 1061)*, in AA.Vv., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. 3, cit., pp. 397-422; ORAZIO PEPE, *La fase diocesana del processo super rato et non consumato*, in AA.Vv., *Lo scioglimento del matrimonio canonico*, cit., pp. 153-160; LUIGI SABBARESE, *Il matrimonio*

sciuto agli effetti civili²⁸, la richiesta può essere accolta;

c) in ambedue i casi spetta all'Ordinario del luogo provvedere alla rimozione di eventuali clausole vincolanti apposte alla sentenza canonica o al rescritto di dispensa e dare le indicazioni opportune affinché si provveda ad assicurare la rilevanza anche civile del matrimonio contratto in forma canonica (punto 4)²⁹.

In ogni caso, a norma dell'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama e del relativo Protocollo addizionale, al fine di poter ottenere la trascrizione di un successivo matrimonio canonico è necessario che, in ambito civile, lo *status libertatis* sia riacquisitato prima della sua celebrazione, attraverso la delibazione della sentenza ecclesiastica con la quale sia stata dichiarata la nullità del precedente matrimonio canonico, oppure la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili qualora le parti non abbiano ottenuto oppure richiesto la delibazione della sentenza ecclesiastica.

Quest'ultima ipotesi tenderà ad essere sempre più diffusa, non solo per effetto delle innovazioni introdotte con la legge n. 55 del 2015, che ha reso più rapido il procedimento che, partendo dalla separazione coniugale, culmina con la cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico, ma anche per la progressiva e non del tutto condivisibile espansione del limite dell'ordine pubblico, previsto in ambito pattizio per la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

canonico nell'ordine della natura e della grazia. *Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII*, cit., pp. 472-487.

²⁸ Cfr. MARIO TEDESCHI, *Gli effetti civili della "dispensa super rato et non consummato" nell'ordinamento italiano*, in ID., *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 295-308.

²⁹ Cfr. GENNARO FUSCO, CLAUDIO MARRAS, PAOLO PALUMBO, RAFFAELE SANTORO, *Commento giuridico-pastorale al decreto generale sul matrimonio canonico*, cit., pp. 108-109.